Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 9 giugno 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 21 marzo 1969 registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1969 registro n. 12 Difesa, foglio n. 225

E' concessa la seguente decorazione al valor militare per attività partigiana.

MEDAGLIA D'ARGENTO

SILVI Ferruccio fu Alfredo, classe 1896, da Genova (*alla memoria*). — Malgrado la non più giovane età, all'armistizio entrava nelle formazioni partigiane operanti nella zona di residenza, distinguendosi per capacità di comando e per brillanti doti organizzative. Quale comandante di una importante posizione difensiva, organizzava e portava a termine numerosi atti di sabotaggio ed attacchi a superiori forze avversarie. Nel corso di un duro rastrellamento nemico, fatto prigioniero, subiva le più atroci torture senza però nulla rivelare che potesse nuocere alle formazioni partigiane, finchè, stremato per le ferite e le fustigazioni, subiva il supremo sacrificio. Luminoso esempio d'amore di Patria e della libertà. — Crespano del Grappa (Treviso), 24 settembre 1944.

(4793)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 maggio 1969, n. **260**.

Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, e alla tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno 1969 le promozioni al grado di maggiore dell'Arma dei carabinieri e del ruolo normale di artiglieria sono fissate rispettivamente in 84 e 97.

Le promozioni che risultano eccedenti il numero stabilito dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono disposte con decorrenza dal 1° gennaio 1969.

Dette promozioni sono effettuate formando le necessarie vacanze mediante promozioni a tenente colonnello.

Art. 2.

Al quadro II - Ruolo dell'Arma dei carabinieri, della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono apportate le seguenti modifiche:

a) in corrispondenza del grado di capitano:

nella colonna 3, le parole « 2 anni di comando di compagnia territoriale o comando equipollente; superare il corso superiore d'istituto » sono sostituite dalle seguenti: « 2 anni di comando territoriale intermedio anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di tenente; superare il corso superiore d'istituto »;

nella colonna 4, il numero 514 è modificato in 668;

b) in corrispondenza del grado di tenente:

nella colonna 3, sono soppresse le parole: « 2 anni di comando di tenenza o comando equipollente anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di sottotenente »;

nella colonna 4, il numero 566 è modificato in 412.

Art. 3.

Le promozioni annuali al grado di maggiore del Corpo della guardia di finanza, quali risultano dalla tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, che ha esteso alla Guardia di finanza la legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono fissate per l'anno 1969 nel numero di 50.

Le promozioni che risultano eccedenti il numero annuo stabilito dall'indicata tabella n. 1 sono disposte con decorrenza dal 1° gennaio 1969 e conferite ai capitani iscritti nel quadro di avanzamento relativo al predetto anno, rettificando eventualmente la decorrenza di quelle già intervenute.

Dette promozioni sono effettuate formando le necessarie vacanze mediante promozioni a tenente colonnello, in eccedenza all'organico di tale grado. La temporanea eccedenza determinata nel grado di tenente colonnello per effetto di dette promozioni verrà riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate

nelle lettere *a*) e *d*) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. Di tale eccedenza non si tiene conto nelle determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento.

Per completare il numero delle promozioni di cui al primo comma sarà formato un secondo quadro di avanzamento.

Per la formazione di tale quadro la graduatoria dei capitani giudicati idonei e non iscritti nel primo quadro, verrà integrata previa valutazione di numero 12 capitani non ancora valutati.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 257 milioni per l'anno finanziario 1969, si provvede, per lire 108 milioni e per lire 115 milioni, mediante corrispondenti riduzioni rispettivamente dei capitoli n. 2303 e n. 4007 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 34 milioni mediante riduzione del capitolo n. 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo.

A fronteggiare l'onere conseguente a carico dei successivi esercizi si provvederà con adeguate riduzioni degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli richiamati nel precedente comma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1969

SARAGAT

RUMOR — GUI — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO-LEGGE 6 giugno 1969, n. **261**.

Programma per il miglioramento delle strutture di produzione e commercializzazione del tabacco greggio in applicazione dell'art. 12 del regolamento n. 130 del 26 luglio 1966 del Consiglio dei Ministri della C.E.E.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il regolamento n. 130 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea in data 26 luglio 1966;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per l'attuazione ed il finanziamento di interventi statali per il miglioramento delle strutture di produzione e di commercializzazione nel settore del tabacco greggio, in applicazione del citato regolamento n. 130;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione delle misure disposte dall'art. 12 del regolamento del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 130 del 26 luglio 1966, è autorizzato ad attuare un programma di intervento nel settore delle strutture tabacchicole, per iniziative promosse da aziende singole od associate, autorizzate alla coltivazione del tabacco o alla manipolazione e conservazione del tabacco greggio allo stato secco.

Art. 2.

Il programma di cui all'articolo precedente dovrà essere rivolto alla realizzazione di iniziative organiche e razionali, atte a determinare un ammodernamento ed adeguamento delle strutture di produzione e di commercializzazione del tabacco greggio.

Gli interventi relativi alle strutture produttive dovranno tendere essenzialmente alla riduzione dei costi di produzione e riguardare le seguenti azioni:

a) costruzione, ampliamento ed ammodernamento di locali di cura del tabacco a carattere aziendale ed interaziendale;

b) acquisto di mezzi meccanici per specifiche operazioni colturali del tabacco, ivi comprese le attrezzature di raccolta e cura;

c) esecuzione di miglioramenti strutturali, come irrigazione e sistemazione idraulico-agraria, riguardanti le aziende a prevalente ordinamento tabacchicolo;

d) costruzione di impianti e acquisto di relative attrezzature per la lotta antiparassitaria per la specifica coltura del tabacco, da attuarsi in forma collettiva e su consistenti aree territoriali.

Gli interventi per le strutture di commercializzazione dovranno riguardare, principalmente, la costruzione, lo ampliamento e l'ammodernamento degli impianti e relative attrezzature di raccolta, manipolazione, condizionamento in colli e conservazione del tabacco greggio allo stato secco.

Art. 3.

Le azioni a livello della coltivazione e della cura del tabacco di carattere aziendale potranno fruire dei benefici previsti dalla presente legge qualora si inquadrino in un programma organico di trasformazione aziendale diretto al miglioramento delle condizioni di produzione per una più economica impostazione dei fattori produttivi.

Sarà accordata priorità alle iniziative promosse da organismi associativi di larga base, specie se di natura cooperativa che, nel settore della coltivazione, consentano di ovviare alla frammentazione produttiva e, nel settore della valorizzazione del prodotto, realizzino impostazioni di dimensioni adeguate sotto il profilo della economicità e della organicità, anche mediante concentrazione di impianti, sempreché assicurino ai produttori tabacchicoli una partecipazione ai vantaggi economici derivanti dall'iniziativa.

Art. 4.

Per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di locali di cura del tabacco a carattere aziendale ed interaziendale, nonchè per l'esecuzione di miglioramenti strutturali, come irrigazione e sistemazione idraulico-agraria, riguardanti le aziende singole od associate a prevalente ordinamento tabacchicolo, possono

essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Per l'acquisto di mezzi meccanici destinati alle operazioni colturali del tabacco, ivi comprese le attrezzature di raccolta e cura, nonchè di mezzi ed attrezzature per la lotta antiparassitaria, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti e relative attrezzature per la lotta antiparassitaria, per la raccolta, la manipolazione, il condizionamento in colli e la conservazione del tabacco greggio alla stato secco, promossi da enti di sviluppo, da organismi cooperativi o da altre forme associative di larga base, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento, nonchè mutui integrativi a tasso agevolato, ai termini dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo in conto capitale.

I contributi in conto capitale potranno essere concessi anche all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed a singole aziende, per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli impianti e relative attrezzature di raccolta, manipolazione, condizionamento in colli e conservazione del tabacco greggio allo stato secco, nella misura massima del 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 5.

Gli interventi previsti nella presente legge saranno attuati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'intero territorio nazionale qualunque sia l'importo della spesa preventivata.

Art. 6.

Per l'attuazione del programma previsto al precedente art. 1 è autorizzata la spesa di lire 11.975 milioni da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1969.

All'onere predetto si farà fronte:

a) per lire 9.375 milioni con l'entrata, di pari importo, relativa al versamento che la Comunità economica europea effettuerà al bilancio dello Stato ai termini dell'art. 12 del regolamento n. 130 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea del 26 luglio 1966;

b) per lire 2.600 milioni con il prelevamento di pari importo dal conto di tesoreria intestato: « Ministero del tesoro - Contributo del F.E.O.G.A. in base al regolamento n. 130/66 C.E.E., per rimborso spese sostenute in favore della produzione e della commercializzazione delle olive e dell'olio di oliva ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi di cui al terzo comma dello art. 4, si farà fronte con le disponibilità di cui all'art. 46, seconda parte, lettera *f*), della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1969

SARAGAT

RUMOR — VALSECCHI — GAVA — PRETI — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 28. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1969.

Modificazioni al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (TOTIP).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva all'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) l'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici previsti dal decreto legislativo stesso, quando siano connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'ente predetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962 n. 806, che dispone che ogni giuoco di abilità o concorso pronostici deve essere disciplinato da apposito regolamento;

Visto l'art. 52 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, che dispone che i regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle attività di giuoco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministro per le finanze;

Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (TOTIP), approvato con decreto ministeriale 16 febbraio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 1953, n. 100, modificato con decreto ministeriale 26 giugno 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 1953, n. 100, e con decreto ministeriale 26 marzo 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1963, n. 139;

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (TOTIP):

Art. 7. — E' sostituito dal seguente:

« Il concorso si attua su un determinato numero di corse che hanno luogo nello stesso giorno su uno o più ippodromi italiani riconosciuti in base ai regolamenti del Jockey club italiano, della Società degli steeple chases e dell'E.N.C.A.T. (Ente nazionale corse al trotto).

Potranno essere prescelte anche corse che abbiano luogo nello stesso giorno su uno o più ippodromi esteri quando sono iscritti cavalli italiani.

Le corse oggetto del concorso sono normalmente sei ».

Art. 9. — E' sostituito dal seguente:

« I cavalli iscritti in ognuna delle corse prescelte sono divisi in tre gruppi contraddistinti rispettivamente con i segni convenzionali 1, X, 2. Uno o più cavalli possono figurare eventualmente anche in più di un gruppo (cavalli « jolly »).

Nelle corse a formula speciale disciplinate dagli enti ippici possono figurare anche cavalli denominati « riserve ». In tali corse, ai fini del concorso, i cavalli denominati « riserve » vanno considerati compresi soltanto nel gruppo di appartenenza del cavallo ritirato in sostituzione dello stesso, secondo le modalità di sostituzione previste dal regolamento a formula speciale ».

Art. 14. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Ogni scheda è utilizzabile per due colonne oppure per quattro colonne oppure per otto colonne, pari rispettivamente a due, quattro e ad otto poste ».

Art. 15. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« La consegna delle schede per la partecipazione al concorso ed il versamento delle poste dovranno effettuarsi presso gli uffici delle sedi di zona del gestore; potranno effettuarsi altresì, a scelta ed a rischio dei concorrenti, presso ricevitori autorizzati, i quali agiscono per incarico dei concorrenti, con il compenso di cui all'art. 5, corrisposto direttamente dai concorrenti medesimi ».

Art. 16. — I primi quattro commi sono sostituiti dai seguenti:

« Sulla scheda, all'atto della sua presentazione agli uffici delle sedi di zona o ai ricevitori, saranno applicati, a seconda delle poste, uno o due bollini contraddistinti da serie e numero. I bollini sono di colorazione diversa a seconda che si tratti di due o di otto poste. I bollini per due poste portano la scritta « doppia », quelli per otto poste la scritta « ottupla ». Fino ad esaurimento delle scorte esistenti, per ogni giuocata con posta ottupla potrà essere utilizzato un bollino con la scritta « sestupla ». Sulle schede con quattro poste devono essere applicati due bollini con la scritta « doppia ».

Il concorrente all'atto del versamento della posta è tenuto ad accertarsi della esatta applicazione sulla scheda dei prescritti bollini.

Qualora su una scheda risultino applicati bollini per un numero di poste superiore a quello delle colonne riempite nel tagliando n. 3 (matrice) archiviato giusta l'art. 17, saranno ritenute valide solamente le predette colonne.

Qualora, per qualsiasi motivo, sulla scheda risultassero applicati bollini di valore inferiore a quello del numero delle colonne riempite, la scheda parteciperà al concorso esclusivamente con tante colonne quante corrispondono al valore dei bollini applicati, cominciando dalla prima colonna a sinistra ».

Art. 24, primo comma:

Sono eliminate le parole: « in caso di scheda multipla o sistemistica ».

terzo comma, primo periodo:

Sono eliminate le parole: « e, in caso di scheda di 6 colonne o sistemistica, di tale numero ».

terzo comma, terzo periodo:

E' eliminata la parola « primo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1969

Il Ministro: REALE

(4621)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1969.

Scioglimento degli organi amministrativi dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna, ricorrono gli estremi dell'art. 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'istituto e la sottoposizione dello stesso all'amministrazione straordinaria di cui al titolo 7°, capo 2° del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna, sono sciolti in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1969

Il Ministro: COLOMBO

(4872)

ORDINANZA MINISTERIALE 28 aprile 1969.

Proroga del termine previsto dall'ordinanza ministeriale 10 febbraio 1969 per il completamento della vaccinazione obbligatoria degli ovini e dei caprini contro l'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 10 febbraio 1969, concernente la vaccinazione obbligatoria degli ovini e dei caprini;

Considerato che particolari necessità zootecniche ambientali hanno ritardato il regolare svolgimento delle operazioni di vaccinazione;

Ordina:

Art. 1.

Le operazioni di vaccinazione di cui alla ordinanza citata nelle premesse sono prorogate al 31 maggio 1969.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 28 aprile 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(4975)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 26 maggio 1969.
Proroga della gestione commissariale del comune di Fondi.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 febbraio 1969 è stato sciolto il consiglio comunale di Fondi e nominato un commissario straordinario per la gestione del comune stesso nella persona del ff. vice prefetto ispettore dott. Angelo Barbato.

Detto funzionario ha immediatamente affrontato, con estrema decisione e con innegabili effetti positivi per la vita e lo sviluppo dell'ente, molteplici, complessi e importanti problemi che erano stati negletti dalle precedenti amministrazioni ordinarie. E' ovvio, però, che la breve durata dell'incarico non ha consentito la definizione di numerosi importanti provvedimenti amministrativi, alcuni dei quali richiedono necessariamente un lasso di tempo piuttosto ampio. Ed infatti il commissario straordinario ha tuttora in corso di trattazione, tra gli altri, il piano regolatore generale, il regolamento e la pianta organica del personale, l'applicazione dell'imposta di famiglia nonchè varie opere di essenziale utilità per l'ente.

Eppertanto la cessazione della gestione commissariale alla scadenza del periodo di tre mesi di cui al primo comma dell'art. 323 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148, sarebbe di gravissimo pregiudizio alla civica azienda.

Per tali motivi, con decreto di egual numero e data, è stato provveduto alla proroga della gestione predetta, ai sensi dello art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Latina, addì 26 maggio 1969

Il prefetto: PIGNATARO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il decreto in data 26 febbraio 1969, col quale il Presidente della Repubblica ha sciolto il consiglio comunale di Fondi e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto il ff. vice prefetto ispettore dott. Angelo Barbato;

Ritenuta la necessità che — alla scadenza del termine di tre mesi, di cui al primo comma dell'art. 323 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148 — la gestione commissariale venga prorogata, ai sensi del secondo comma della citata disposizione, al fine di consentire al commissario straordinario di portare a compimento complessi e delicati affari interessanti la civica azienda ed ultimare la sistemazione di numerosi servizi comunali;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Fondi, affidata al ff. vice prefetto ispettore dott. Angelo Barbato con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 febbraio 1969, è prorogata ai sensi di legge.

Latina, addì 26 maggio 1969

Il prefetto: PIGNATARO

(4876)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Orazio Vetrani », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 marzo 1969, la gestione commissariale della società cooperativa « Orazio Vetrani », con sede in Roma, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1969

(4796)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Mantova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1969, la provincia di Mantova viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 598.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4834)

Autorizzazione al comune di Floresta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1969, il comune di Floresta (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.110.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4836)

Autorizzazione al comune di La Spezia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1969, il comune di La Spezia viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4835)

Autorizzazione al comune di Torre de' Picenardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1969, il comune di Torre de' Picenardi (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.153.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4781)

Autorizzazione al comune di Volongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1969, il comune di Volongo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.656.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4782)

Autorizzazione al comune di Rignano sull'Arno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1969, il comune di Rignano sull'Arno (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.417.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4844)

Autorizzazione al comune di San Clemente ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1969, il comune di San Clemente (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.637.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4845)

Autorizzazione al comune di Dolegna del Collio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1969, il comune di Dolegna del Collio (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.876.267, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4846)

Autorizzazione al comune di Mariano del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1969, il comune di Mariano del Friuli (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.619.371, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4847)

Autorizzazione al comune di Turriaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1969, il comune di Turriaco (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.239.889, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4848)

Autorizzazione al comune di Appignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1969, il comune di Appignano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.486.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4849)

Autorizzazione al comune di Potenza Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1969, il comune di Potenza Picena (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.193.362, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4850)

Autorizzazione al comune di Riolunato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1969, il comune di Riolunato (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.736.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4851)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° dicembre 1968 al 31 dicembre 1968, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1924/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esclusi i prodotti di cui alla voce n. 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.) ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 11.01 C	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,1 % in peso	7,361
	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,1 % in peso	4,635
	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,635
ex 11.01 D	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,8 % in peso	6,394
	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,8 % in peso	4,026

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 11.01 D *segue*	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2,3 % in peso	4,026
ex 11.01 E I	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso	6,582
	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1 % in peso	4,144
11 01 E II	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,5 %, in peso	4,144
11.01 H	Farina di miglio	4,424
11.01 K	Farina di sorgo o di durra	3,892
ex 11.02 A II	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	4,626
	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,626
ex 11.02 A III	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,1 % in peso	8,179
	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,1 % in peso	4,635
	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,635
ex 11.02 A IV	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore allo 0,1 %	7,105
	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %	5,684
	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore all'1,5 %	4,026
	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2,3 % in peso	4,026
ex 11.02 A V a	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso	6,582
	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1 % in peso	4,144
11.02 A V b	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,5 % in peso	4,144
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio	4,424
11.02 A IX	Semole e semolini di sorgo e di durra	3,892
11.02 B I	Cereali mondati di frumento (grano) (1)	5,271
11.02 B II	Cereali mondati di segala (1)	4,626
11.02 B III	Cereali mondati d'orzo (1)	5,907
11.02 B IV a	Avena spuntata	4,026
ex 11.02 B IV b	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore allo 0,1 % (1)	6,315
	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 % (1)	5,131
	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore all'1,5 % (1)	4,026
	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2,3 % in peso (1)	4,026

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c = lire italiane 625)
11.02 B V	Cereali mondati di granturco (1)	4,144
11.02 B VII	Cereali mondati di miglio (1)	4,424
11.02 B VIII	Cereali mondati di sorgo e di durra (1)	3,892
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano) (2)	5,271
11.02 C II	Cereali perlati di segala (2)	4,626
ex 11.02 C III	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) (2)	9,997
	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1 % in peso (senza talco) (2)	7,270
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (2)	4,026
11.02 C V	Cereali perlati di granturco (2)	4,144
11.02 C VII	Cereali perlati di miglio (2)	4,424
11.02 C VIII	Cereali perlati di sorgo o di durra (2)	3,892
11.02 D I	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento (grano), non denaturati . . .	5,271
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	4,626
11.02 D III	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo	4,635
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena	4,026
11.02 D V	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco	4,144
11.02 D VII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di miglio	4,424
11.02 D VIII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di sorgo o di durra	3,892
ex 11.02 E I	Fiocchi di frumento (grano), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	5,271
	Fiocchi di frumento (grano), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	5,271
ex 11.02 E II	Fiocchi di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	4,626
	Fiocchi di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,626
ex 11.02 E III	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso	8,179
	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1 % ed inferiore od uguale al 2 % in peso	5,907
	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,635
	Fiocchi d'orzo, il cui contenuto in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore allo 0,9 % in peso	4,635
ex 11.02 E IV	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore allo 0,1 %	7,894
	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %	6,315
	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore all'1,5 % in peso	4,026
	Fiocchi d'avena, il cui contenuto in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2,3 % in peso	4,026
ex 11.02 E V	Fiocchi di granturco, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	4,144
	Fiocchi di granturco, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,144
ex 11.02 E VIII	Fiocchi di miglio, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	4,424
	Fiocchi di miglio, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,424

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 11.02 E IX	Fiocchi di sorgo o di durra, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	3,892
	Fiocchi di sorgo o di durra il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	3,892
11.02 F I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,292
11.02 F II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati . . .	1,016
11.07 A I a	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina . .	9,199
11.07 A I b	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	6,873
11.07 A II a	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	8,088
11.07 A II b	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	6,044
11.07 B	Malto torrefatto	7,043
11.08 A I	Amido di granturco	2,204
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	2,530
11.08 A IV	Fecola di patate	2,204
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	2,204
ex 11.09 A I	Glutine e farina di glutine, non torrefatti, di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso	4,600
ex 11.09 A II	Glutine e farina di glutine, non torrefatti, diversi da quelli di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 63 % in peso	2,738
17.02 B II a	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,875
17.02 B II b	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,204
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca anche agglomerata	2,875
17.05 B II	Glucosio o sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca anche agglomerata	2,204
23.02 A I a	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 35 % in peso	1,102
23.02 A I b 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1,102
23.02 A I b 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore al 45 % in peso	1,102
23.02 A II a	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	1,102
23.02 A II b	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a	1,102

(1) Cereali mondati sono i chicchi di cereali nudi ai quali è stata tolta parte del pericarpo oppure i chicchi di cereali vestiti ai quali sono state tolte le pule che aderiscono strettamente al pericarpo — ad esempio per l'orzo vestito — oppure che avvolgono il pericarpo in modo tale da non poter essere tolte mediante battitura o in altro modo (come per l'avena).
Tali prodotti all'analisi debbono rispondere ai requisiti di cui all'Allegato III del Regolamento comunitario n. 684/68.
(2) Cereali perlati, principalmente di orzo, sono i cereali di spessore uniforme completamente privi di pule, pericarpo ed embrione, per la maggior parte privi del tegumento seminale e dello stato aleuronico, di forma arrotondata da ogni parte.
Tali prodotti all'analisi debbono rispondere ai requisiti di cui all'Allegato III del Regolamento comunitario n. 684/68.

(2247)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 29 luglio 1968 al 31 luglio 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 813/68, n. 1052/68, n. 1094/68, n. 1132/68 e n. 1151/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale:
— importazioni da Paesi terzi;
— importazioni dagli Stati africani e malgascio associati (S.A.M.A.) e dai Paesi e territori d'oltremare (P.T.O.M.).

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:			
			Paesi terzi		S.A.M.A. e P.T.O.M.	
della Tariffa	della Statistica		dal 29-7-68 al 30-7-68	31-7-68	dal 29-7-68 al 30-7-68	31-7-68
ex 07.06-B	04	Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	465,00	521,25	390,00	446,25
11.01-C		Farina di orzo:				
	ex 08	- il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%, in peso . . .	4.961,85	5.524,35	4.649,35	5.211,85
	ex 08	- altro	2.791,25	3.110,00	2.635,00	2.953,75
11.01-D		Farina di avena:				
	ex 12	- il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%, in peso . . .	4.095,60	4.658,10	3.783,10	4.345,60
	ex 12	- altra	2.300,00	2.618,75	2.143,75	2.462,50
11.01-E		Farina di granturco:				
	15	- il cui tenore in sostanze grasse è inferiore o uguale all'1,5%. in peso .	5.009,35	5.009,35	4.696,85	4.696,85
	ex 18	- il cui tenore in sostanze grasse è superiore all'1,5% ed inferiore o uguale al 4%, in peso .	3.131,25	3.131,25	2.975,00	2.975,00
	ex 18	- il cui tenore in sostanze grasse è superiore al 4%, in peso	2.818,10	2.818,10	2.661,85	2.661,85
11.01-F	22	Farina di riso	156,25	156,25	zero	zero
11.01-G		Farina di grano saraceno:				
	ex 25	- il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%, in peso . .	312,50	312,50	zero	zero
	ex 25	- altro	156,25	156,25	zero	zero
11.01-H	28	Farina di miglio	2.814,35	2.814,35	2.658,10	2.658,10
11.01-K	35	Farina di sorgo o di durra	3.009,35	3.009,35	2.853,10	2.853,10
11.01-IJ 11.01-L	32 38	Farine di scagliola e di altri cereali	156,25	156,25	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:				
		- di frumento:				
	045	- - cereali mondati	5.007,50	5.007,50	4.851,25	4.851,25
	078	- - cereali perlati	5.992,50	5.992,50	5.836,25	5.836,25
	108	- - cereali soltanto spezzati o schiacciati	3.876,85	3.876,85	3.720,60	3.720,60
		- - fiocchi:				
	ex 138	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%, in peso	6.878,10	6.878,10	6.565,60	6.565,60
	ex 138	- - - altri	3.876,35	3.876,35	3.720,60	3.720,60
		- segala:				
		- - semole e semolini:				
	ex 008	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%. in peso	5.488,75	5.488,75	5.176,25	5.176,25
	ex 008	- - - altri	3.089,35	3.089,35	2.933,10	2.933,10
	048	- - cereali mondati	3.980,60	3.980,60	3.824,35	3.824,35
	082	- - cereali perlati	4.757,50	4.757,50	4.601,25	4.601,25
	112	- - cereali soltanto spezzati o schiacciati . . .	3.089,35	3.089,35	2.933,10	2.933,10

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da			
			Paesi terzi		S.A.M.A. e P.T.O.M.	
della Tariffa	della Statistica		dal 29-7-68 al 30-7-68	31-7-68	dal 29-7-68 al 30-7-68	31-7-68
11.02 (segue)		- - fiocchi:				
	ex 142	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%, in peso	5.488,75	5.488,75	5.176,25	5.176,25
	ex 142	- - - altri	3.089,35	3.089,35	2.933,10	2.933,10
		- di altri cereali:				
		- - fiocchi di orzo e di avena:				
		- - - di orzo:				
	ex 145	- - - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%, in peso	5.478,75	6.103,75	5.166,25	5.791,25
	ex 145	- - - - altri	2.791,25	3.110,00	2.635,00	2.953,75
		- - - di avena:				
	ex 148	- - - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%, in peso	4.516,25	5.141,25	4.203,75	4.828,75
	ex 148	- - - - altri	2.300,00	2.618,75	2.143,75	2.462,50
		- - altri:				
		- - - semole e semolini:				
		- - - - di orzo:				
	ex 012	- - - - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 %, in peso	4.961,85	5.524,35	4.469,35	5.211,85
	ex 012	- - - - - altri	2.791,25	3.110,00	2.635,00	2.953,75
		- - - - di avena:				
	ex 015	- - - - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 %, in peso	4.095,60	4.658,10	3.783,10	4.345,60
	ex 015	- - - - - altri	2.300,00	2.618,75	2.143,75	2.462,50
		- - - - di granturco, il cui tenore in sostanze grasse è:				
		- - - - - inferiore o uguale all'1,5% in peso:				
	022	- - - - - - destinati all'industria della birra (1)	2.041,85	2.041,85	1.729,35	1.729,35
	018	- - - - - - altri	5.009,35	5.009,35	4.696,85	4.696,85
	ex 025	- - - - - superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 4%, in peso	3.131,25	3.131,25	2.975,00	2.975,00
	ex 025	- - - - - di più di 4%, in peso	2.818,10	2.818,10	2.661,85	2.661,85
	028	- - - - di riso	156,25	156,25	zero	zero
		- - - - di grano saraceno:				
	ex 032	- - - - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%, in peso	312,50	312,50	zero	zero
	ex 032	- - - - - altri	156,25	156,25	zero	zero
	035	- - - - di miglio	2.814,35	2.814,35	2.658,10	2.658,10
	038	- - - - di sorgo o di durra	3.009,35	3.009,35	2.853,10	2.853,10
	042	- - - - di altri cereali	156,25	156,25	zero	zero
		- - - cereali mondati:				
	052	- - - - di orzo	4.289,35	4.789,35	4.133,10	4.633,10
		- - - - di avena:				
	055	- - - - - avena spuntata	2.300,00	2.618,75	2.143,75	2.462,50
	058	- - - - - altri	3.519,35	4.019,35	3.363,10	3.863,10
	062	- - - - di granturco	4.331,25	4.331,25	4.175,00	4.175,00
	065	- - - - di grano saraceno	156,25	156,25	zero	zero
	068	- - - - di miglio	4.326,25	4.326,25	4.170,00	4.170,00
	072	- - - - di sorgo o di durra	4.631,25	4.631,25	4.475,00	4.475,00
	075	- - - - di altri cereali	156,25	156,25	zero	zero
		- - - cereali perlati:				
	085	- - - - di orzo	6.770,60	7.551,85	6.458,10	7.239,35
	088	- - - - di avena	3.519,35	4.019,35	3.363,10	3.863,10

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 29-7-68 al 30-7-68	Paesi terzi 31-7-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 29-7-68 al 30-7-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. 31-7-68
11.02 (segue)	092	- - - - di granturco	4.331,25	4.331,25	4.175,00	4.175,00
	095	- - - - di grano saraceno	156,25	156,25	zero	zero
	098	- - - - di miglio	4.326,25	4.326,25	4.170,00	4.170,00
	102	- - - - di sorgo o di durra	4.631,25	4.631,25	4.475,00	4.475,00
	105	- - - - di altri cereali	156,25	156,25	zero	zero
		- - - cereali soltanto spezzati o schiacciati:				
	115	- - - - di orzo	2.791,25	3.110,00	2.635,00	2.953,75
	118	- - - - di avena	2.300,00	2.618,75	2.143,75	2.462,50
	122	- - - - di granturco	2.818,10	2.818,10	2.661,85	2.661,85
	125	- - - - di grano saraceno	156,25	156,25	zero	zero
	128	- - - - di miglio	2.814,35	2.814,35	2.658,10	2.658,10
	132	- - - - di sorgo o di durra	3.009,35	3.009,35	2.853,10	2.853,10
	135	- - - - di altri cereali	156,25	156,25	zero	zero
		- - - fiocchi:				
		- - - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%, in peso:				
	ex 152	- - - - - di granturco	5.009,35	5.009,35	4.696,85	4.696,85
	ex 155	- - - - - di riso	312,50	312,50	zero	zero
	ex 158	- - - - - di grano saraceno	312,50	312,50	zero	zero
	ex 162	- - - - - di miglio	5.003,75	5.003,75	4.691,25	4.691,25
	ex 165	- - - - - di sorgo o di durra	5.346,85	5.346,85	5.034,35	5.034,35
	ex 168	- - - - - di altri cereali	312,50	312,50	zero	zero
		- - - - altri:				
	ex 152	- - - - - di granturco	2.818,20	2.818,20	2.661,85	2.661,85
	ex 155	- - - - - di riso	156,25	156,25	zero	zero
	ex 158	- - - - - di grano saraceno	156,25	156,25	zero	zero
	ex 162	- - - - - di miglio	2.814,35	2.814,35	2.658,10	2.658,10
	ex 165	- - - - - di sorgo o di durra	3.009,35	3.009,35	2.853,10	2.853,10
	ex 168	- - - - - di altri cereali	156,25	156,25	zero	zero
		- Germi di cereali, anche sfarinati:				
	172	- - di frumento	3.048,10	3.048,10	2.735,60	2.735,60
	175	- - altri	2.269,35	2.269,35	1.956,85	1.956,85
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:				
	01	A. denaturati	621,25	677,50	352,50	408,75
	07 11	B. non denaturati	2.609,35	2.609,35	1.434,35	1.434,35
11.07		Malto, anche torrefatto:				
		- di frumento:				
		- - non torrefatto:				
	01	- - - presentato sotto forma di farina	7.055,00	7.055,00	6.492,50	6.492,50
	04	- - - altro	5.413,75	5.413,75	4.851,25	4.851,25
	ex 21	- - torrefatto	6.216,25	6.216,25	5.653,75	5.653,75
		- altro:				
		- - non torrefatto:				
	11	- - - presentato sotto forma di farina	5.160,60	5.716,85	4.598,10	5.154,35
	14	- - - altro	3.998,10	4.413,75	3.435,60	3.851,25
	ex 21	- torrefatto	4.566,25	5.050,60	4.003,75	4.088,10
11.08-A		Amidi e fecole:				
	01	- amido di granturco	2.609,35	2.609,35	1.546,85	1.546,85
	04	- amido di riso	1.593,75	1.593,75	zero	zero
	07	- amido di frumento	2.778,75	2.778,75	1.716,25	1.716,25
	ex 18	- amido di altri cereali	2.609,35	2.609,35	1.546,85	1.546,85
	14	- fecola di patate	2.609,35	2.609,35	1.546,85	1.546,85
	ex 18	- altri	2.609,35	2.609,35	1.365,60	1.365,60

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 29-7-68 al 30-7-68	Paesi terzi 31-7-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 2-9-68 al 30-7-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. 31-7-68
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:				
	ex 02 ex 08	- di frumento tenero	12.495,00	12.495,00	3.120,00	3.120,00
	ex 02 05 ex 08	- altri	11.296,25	11.296,25	1.921,25	1.921,25
17.02-B		Glucosio e sciroppo di glucosio:				
	ex 05 ex 08	- glucosio sotto forma di polvere cristallina bianca. anche agglomerata	7.017,50	7.017,50	2.017,50	2.017,50
	ex 06 ex 09	- altri	4.984,35	4.984,35	1.546,85	1.546,85
17.05-B		Glucosio e sciroppo di glucosio:				
	ex 08	- glucosio aromatizzato o colorato sotto forma di polvere cristallina bianca anche agglomerata	7.451,85	7.451,85	2.451,85	2.451,85
	ex 12	- glucosio e sciroppo di glucosio aromatizzati o colorati presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca anche agglomerata	5.316,85	5.316,85	1.879,35	1.879,35
ex 23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali:				
		- contenenti, in peso, più del 7% di amido:				
		- - di cereali:				
		- - - di granturco o di riso:				
	ex 01	- - - - con tenore in amido inferiore o uguale al 35%, in peso	921,25	921,25	921,25	921,25
		- - - - altri:				
	ex 04	- - - - - con tenore in amido superiore al 35% e inferiore o uguale al 45%, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (1)	1.473,75	1.473,75	1.473,75	1.473,75
	ex 07	- - - - - non nominati	2.947,50	2.947,50	2.947,50	2.947,50
		- - - di altri cereali:				
	ex 11	- - - - con tenore in amido inferiore od uguale al 28%, la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10% in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5%, in peso	736,85	736,85	736,85	736,85
	ex 14	- - - - altri	2.947,50	2.947,50	2.947,50	2.947,50
		- altri:				
		- - di cereali:				
	ex 01 ex 04 ex 07	- - - di granturco o di riso	921,25	921,25	921,25	921,25
		- - - di altri cereali:				
	ex 11 ex 14	- - - - la cui proporzione di prodotto, che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10%, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5%, in peso	736,85	736,85	736,85	736,85
	ex 14	- - - - altri	2.947,50	2.947,50	2.947,50	2.947,50

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le Finanze.

Rettifica

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° febbraio 1968 al 29 febbraio 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 121/68, n. 196/68 e n. 202/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, lettera *c*) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 26 febbraio 1969, alla pagina 1246, ottava colonna, l'ammontare del prelievo per i « cereali perlati, di granturco », in importazione da S.A.M.A. e P.T.O.M., valido per il 20 febbraio 1968, deve leggersi 3.673,75 anzichè 3.675,65.

(2508)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei commissari straordinari e dei membri del comitato di sorveglianza dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 28 maggio 1969 che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna, secondo le norme di cui al titolo 7, capo 2°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

I signori: Bandiera avv. Giuseppe, Gavelli dott. Serafino e Santini prof. Gerardo sono nominati commissari straordinari e i signori: Cappellini dott. Aldo, Carra dott. Enrico, Minelli avv. Federico, Orselli dott. Tomaso e Rocchi prof. Giulio sono nominati membri del comitato di sorveglianza dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna, in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1969

Il Governatore: CARLI

(4873)

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento d'ufficio di tre società cooperative, ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile

Con delibera della Giunta regionale n. 1410 in data 15 aprile 1969, le seguenti società cooperative sono state sciolte, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Consorzio produttori del prosciutto di S. Daniele, con sede in S. Daniele del Friuli (Udine);

2) Cooperativa edificatrice « Ars et labor », Soc. coop. a r.l., con sede in Trieste;

3) Cooperativa edilizia « Domus mea », con sede in Gorizia.

(4763)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

Concorsi pubblici per esami a tre posti di consigliere di 2ª classe in prova nella carriera direttiva ed a nove posti di segretario di 3ª classe in prova nella carriera di concetto.

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi:

a) Concorso pubblico per esami a tre posti di consigliere di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dell'istituto;

b) Concorso pubblico per esami a nove posti di segretario di 3ª classe in prova nella carriera di concetto dello istituto.

Art. 2.

Ai concorsi possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) « titoli di studio »:

1) per il concorso a tre posti di consigliere di 2ª classe in prova:

diploma di laurea in ingegneria civile - sezione edile;

2) per il concorso a nove posti di segretario di 3ª classe in prova:

diploma di abilitazione alla professione di geometra;
diploma di perito industriale edile;
diploma di perito industriale meccanico;
diploma di perito industriale elettrotecnico;

B) « età non inferiore a 18 anni e non superiore ai 32 », salve le elevazioni di legge vigenti in materia;

C) « cittadinanza italiana ». Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

D) « buona condotta ». Il requisito di buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio;

E) « idoneità fisica all'impiego ».

Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso altre pubbliche amministrazioni.

L'esclusione dai concorsi, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato del presidente dello istituto.

Art. 3.

Ai concorsi di cui all'art. 1 possono partecipare gli impiegati dell'INPDAI che siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) dell'art. 2.

Per il suddetto personale è applicabile il disposto dell'ultimo comma dell'art. 4 del regolamento organico del personale e si prescinde dal limite massimo di età anche per il personale che sia stato comunque in servizio anteriormente all'approvazione interministeriale del regolamento medesimo (27 novembre 1963) e che presti servizio fuori ruolo alla data di emanazione del bando di concorso.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta da bollo da L. 400, dovranno essere inoltrate alla « Direzione generale dell'INPDAI, servizio del personale - Ufficio concorsi - viale delle Provincie, 196, Roma » entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno ammessi ai concorsi quei candidati le cui domande perverranno all'istituto dopo il suddetto termine.

Delle domande presentate a mano direttamente alla Direzione generale dell'istituto sarà rilasciata ricevuta.

La data di invio delle domande spedite in piego raccomandato è stabilita dal timbro dell'ufficio postale di partenza.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di 32 anni, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che prevedono l'elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'università, istituto o scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione dei relativi rapporti;

l) l'indirizzo presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione al candidato per la durata dei concorsi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti. Per i dipendenti dell'INPDAI sarà sufficiente il visto del dirigente il servizio di appartenenza. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o l'unità equiparata di appartenenza.

I candidati dovranno indicare nella domanda gli estremi di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, precisando il titolo, la data di rilascio e il numero del documento stesso: carta d'identità; tessera postale; porto d'armi; passaporto; patente automobilistica; libretto ferroviario personale.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto.

Per la compilazione della domanda, i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente bando.

Art. 5.

I candidati che abbiano superato le prove orali dovranno presentare o far pervenire entro il termine perentorio di 20 giorni dall'espletamento della prova orale i documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti l'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, sempre che provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 6.

La commissione esaminatrice di ciascun concorso sarà nominata dal presidente dell'istituto.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, eventualmente integrate da prove pratiche, ed in prove orali.

In particolare:

I) per il concorso a tre posti di consigliere di 2ª classe di cui alla lettera *a*) dell'art. 1:

a) le prove scritte saranno due:

1) compilazione di un progetto edilizio relativo ad una delle seguenti categorie di edifici: uffici, case di abitazione, con sviluppo tecnico-architettonico di massima, sviluppo di una particolare costruttivo e stesura di una breve relazione;

2) stesura di una relazione in materia di estimo civile e perizie immobiliari;

b) le prove orali saranno due:

1) architettura tecnica con particolare riguardo ai caratteri ed ai requisiti di legge per l'edilizia popolare e per gli edifici di civile abitazione;

elementi di tecnica e legislazione urbanistica;

scienza delle costruzioni in ogni applicazione per la calcolazione delle strutture e degli edifici;

elementi di tecnologia per quanto attiene ai materiali che trovano impiego nell'edilizia;

topografia nelle applicazioni al rilevamento e alla misurazione dei terreni e dei manufatti edili stradali;

estimo civile, perizie immobiliari, condotta di appalti di opere pubbliche, con riferimento alle disposizioni che disciplinano gli appalti per conto dello Stato;

2) fisica tecnica, elettrotecnica, meccanica applicata alle macchine, idraulica nella teoria e nelle applicazioni per gli impianti tecnologici degli edifici civili;

elementi di tecnologia per quanto attiene ai materiali che trovano impiego negli impianti tecnologici;

nozioni generali sulle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'attività dell'INPDAI.

II) Per il concorso a nove posti di segretario di 3ª classe di cui alla lettera *b*) dell'art. 1:

a) le prove scritte saranno due:

1) *Costruzioni*

sollecitazioni semplici e formule relative; cenni sulle sollecitazioni composte di flessione e taglio e di pressione e flessione; cenni sulla resistenza dei solidi caricati di punta;

applicazione delle nozioni sulle sollecitazioni semplici e composte alla verifica di resistenza ed al calcolo sommario di pilastri, travi, solai ed altre strutture in ferro e cemento armato nei casi più semplici;

elementi compositivi e costruttivi di fabbricati rurali e per civile abitazione e di costruzioni stradali;

caratteristiche ed impiego dei principali materiali da costruzione e da rifinitura.

2) *Impianti*

principi generali di meccanica, idraulica, termodinamica, ottica ed acustica;

applicazione agli impianti idraulici, elettrici, di illuminazione, di riscaldamento e di ascensori negli edifici di civile abitazione;

caratteristiche generali ed elementi costitutivi per gli stessi impianti;

Topografia

descrizione ed impiego dei principali strumenti topografici;

operazioni di livellazione, allineamento, poligonazione, rilievo e rettifica di confini;

b) le prove orali saranno tre e verteranno, le prime due sulle materie oggetto delle prove scritte e la terza sui seguenti argomenti:

organizzazione del cantiere, macchine edili, opere provvisionali;

criteri e metodi di stima, stima dei fabbricati civili e delle aree fabbricabili, cenni sulla formazione del catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano;

nozioni generali di legislazione e regolamentazione applicate al patrimonio fondiario ed immobiliare: servitù, distanze legali nelle costruzioni, espropriazione per pubblica utilità, legge urbanistica e regolamento edilizio, regolamento di igiene;

norme ENPI per la prevenzione infortuni;

norme UNI-CEI per la progettazione degli impianti elettrici;

norme sulla combustione e sugli impianti di riscaldamento;

contratti di appalto e capitolati;

contabilità dei lavori;

nozioni generali sulle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'attività dell'INPDAI.

Art. 8.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'esito delle prove scritte sarà comunicato a ciascun candidato per mezzo di lettera raccomandata.

La comunicazione per la presentazione alla prova orale sarà data ai singoli candidati per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 20 giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti del documento di riconoscimento i cui estremi sono stati trascritti nella domanda di ammissione al concorso, ai sensi dell'art. 4 del presente bando.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

Alle prove orali dei concorsi di cui alle lettere *a*) e *b*), del precedente art. 1 saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nelle prove orali avranno riportato una media di almeno 7/10 e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'istituto e dell'aula di esame.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla media dei punti riportati nelle prove scritte e dalla media dei punti riportati nelle prove orali.

Le graduatorie dei concorsi saranno formate secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impiegati.

Nei casi di parità di votazione complessiva saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 comma quinto del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorsi saranno approvate dal comitato esecutivo dell'istituto sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel bollettino dell'istituto.

Di detta pubblicazione, sarà data, entro 20 giorni, notizia agli interessati, con la precisazione del posto occupato nella graduatoria; la comunicazione sarà fatta dal direttore generale dell'istituto per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; dalla data di ricevimento risultante sull'apposito avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Nessuna comunicazione sarà fatta ai candidati che non conseguiranno l'idoneità nelle prove orali.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire alla direzione generale dell'INPDAI servizio del personale - ufficio concorsi, viale delle Provincie n. 196, Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai concorsi, oppure copia autenticata a norma di legge.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 5 giugno 1938, n. 1269;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L. 400.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano titolo all'elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare i relativi documenti salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini della precedenza o della preferenza;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni ventuno il certificato la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

g) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini della precedenza o preferenza), o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 400, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare e i sottufficiali e il personale del corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, su carta da bollo da L. 400;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio applicata su carta da bollo da L. 400.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto

al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere inoltre la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto ad accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione dell'esito del concorso.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti ad altre amministrazioni od altri enti a qualsiasi titolo. Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto semprechè questi siano riconosciuti idonei dalla amministrazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, con provvedimento del presidente dell'istituto, previa deliberazione del comitato esecutivo.

La nomina dell'impiegato, che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Il candidato che, dopo aver conseguito la nomina, non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina stessa.

Il periodo di prova ha durata di sei mesi.

Durante il periodo di prova all'impiegato compete il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole l'impiegato consegue la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'istituto, previa deliberazione del comitato esecutivo.

Art. 13.

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione nelle corrispondenti carriere del personale statale.

Roma, addì 16 maggio 1969

Il presidente: DI GIOVANNI

Schema della domanda da inviarsi
su carta da bollo da L. 400

Alla direzione generale dell'Istituto nazionale previdenza dirigenti aziende industriali Servizio del personale - Ufficio concorsi - Viale delle Provincie, 196. — 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . (prov. . . . . . .) il . . . ., domiciliato in . . (prov. . . . .) via . . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico (indicare il concorso) .

Rende noto (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano titolo per la elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto (indicare con esattezza il titolo) .

Il sottoscritto dichiara di avere conseguito (indicare il titolo di studio posseduto) . in data . . presso (indicare l'università, l'istituto o la scuola che ha rilasciato il titolo di studio) . . . . , di essere cittadino italiano; di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (in caso contrario, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione); di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare le condanne penali riportate anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione, nonchè i procedimenti penali pendenti).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara (secondo i casi: di avere prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non avere prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . oppure perchè riformato, rivedibile) . . . .

Dichiara di avere già prestato servizio con rapporto di impiego presso (indicare la pubblica amministrazione) . . . . . in qualità di . . . . dal . . . . . . al . . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di (indicare con chiarezza il motivo della cessazione) . . . .

Dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento (indicare il titolo, la data del rilascio ed il numero del documento.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

(4755)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione delle commissioni giudicatrici di otto concorsi a posti di professore aggregato

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1966, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 16 maggio 1968, con il quale sono stati banditi i concorsi a trecentocinquantuno posti di professore aggregato;

Vista l'ordinanza ministeriale 7 giugno 1968, modificata con decreto ministeriale 15 luglio 1968, concernente le disposizioni per la costituzione, per elezione e sorteggio, delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati istituiti con decreto ministeriale 27 giugno 1967;

Sentito il parere espresso dalla sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione in data 6 ottobre 1967, 13 dicembre 1967 e 24 aprile 1968, in merito alla composizione dei collegi elettorali per la designazione dei membri delle commissioni giudicatrici per i concorsi sopra menzionati;

Visto il risultato dello spoglio delle votazioni e l'esito dei sorteggi comunicato dal presidente della commissione incaricata delle operazioni di scrutinio e di sorteggio per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sopra menzionati;

Considerato che i professori eletti che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori che seguono nell'ordine dello scrutinio delle votazioni;

Considerato che i professori designati per sorteggio che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori designati nei sorteggi suppletivi di cui all'art. 17 della citata ordinanza ministeriale 7 giugno 1968;

Decreta:

Art. 1.

Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore aggregato.

C - 1

concorso ad un posto per il gruppo «Filologia moderna: italianistica» presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari:

Sansone prof. Mario, Università di Bari;
Figurelli prof. Fernando, Università di Bari;

Petrucciani prof. Mario, Università di Urbino;
Vallone prof. Aldo, Università di Bari;
Salinari prof. Carlo, Istituto universitario di magistero di Salerno.

C - 15

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline filosofiche storiche » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova:

Gentile prof. Marino, Università di Padova;
Riondato prof. Ezio, Università di Padova;
Dal Pra prof. Mario, Università di Milano;
Diano prof. Carlo Alberto, Università di Padova;
Gregory prof. Tullio, Università di Roma.

E - 15

concorso ad un posto per il gruppo « Biologia animale » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Catania:

La Greca prof. Marcello, Università di Catania;
De Lerma prof. Baldassarre, Università di Napoli;
Monroy prof. Alberto, Università di Palermo;
Bacci prof. Guido, Università di Torino;
Terio prof. Bernado, Università de L'Aquila.

E - 78

concorso ad un posto per il gruppo « Fisica generale » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma:

Amaldi prof. Edoardo, Università di Roma;
Conversi prof. Marcello, Università di Roma;
Sette prof. Daniele, Università di Roma;
Ricci prof. Renato Angelo, Università di Padova;
Ceolin-Baldo prof. Massimilla, Università di Padova.

H - 5

concorso ad un posto per il gruppo « Controlli automatici » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna:

Belardinelli prof. Enzo, Università di Bologna;
Volta prof. Ezio, Università di Genova;
Lepschy prof. Antonio, Università di Trieste;
Francini prof. Giuseppe, Università di Padova;
Svelto prof. Vito, Università de L'Aquila.

H - 45

concorso ad un posto per il gruppo « Meccanica razionale » presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano:

Clauser prof. Emilio, Politecnico di Milano;
Udeschini prof. Paolo, Università di Milano;
Storchi prof. Edoardo, Università di Genova;
Stoppelli prof. Francesco, Univeristà di Napoli;
Prodi prof. Giovanni, Università di Pisa.

H - 59

concorso ad un posto per il gruppo « Macchine elettriche » presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino:

Carrer prof. Antonio, Politecnico di Torino;
Sartori prof. Rinaldo, Politecnico di Torino;
Puglisi prof. Mario, Università di Palermo;
Someda prof. Giovanni, Università di Padova;
Barozzi prof. Francesco, Università di Trieste.

I - 3

concorso ad un posto per il gruppo « Elementi di architettura e rilievo dei monumenti » presso la facoltà di architettura della Università di Napoli:

De Luca prof. Giulio, Università di Napoli;
Vagnetti prof. Luigi, Università di Genova;
Gamberini prof. Italo, Università di Firenze;
Tafuri prof. Manfredo, Istituto universitario di architettura di Venezia;
De Angelis D'Ossat prof. Guglielmo, Università di Roma.

Art. 2.

I candidati che hanno fatto pervenire al Ministero, entro il termine stabilito dal bando di concorso, la domanda di partecipazione e una serie delle pubblicazioni, sono tenuti a inviare, a ciascun componente la commissione giudicatrice, una serie delle pubblicazioni già inoltrate al Ministero, insieme con una copia del « curriculum », dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni già allegati alla domanda.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il 20° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 3.

La spesa, per presumibili L. 2.400.000 (duemilioniquattrocentomila) complessive, farà carico al Cap. 2358 del bilancio di questo Ministero, per il corrente anno finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 aprile 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1969
Registro n. 43 *Pubblica istruzione, foglio n.* 271

(4739)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a cinque posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità di cui al decreto ministeriale 2 marzo 1968, ridotti a tre posti con decreto ministeriale 1° marzo 1969, avrà luogo in Roma presso l'istituto medesimo, viale Regina Elena, 299, il giorno 5 luglio 1969, alle ore 9.

(4802)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Commissione giudicatrice del concorso pubblico al posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Marcon

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2481, del 19 giugno 1968, con il quale venne indetto il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto e di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia al 30 novembre 1967;

Considerata la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica condotta nel comune di Marcon (provincia di Venezia);

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visti gli articoli 9 e 54 del suddetto regio decreto 11 marzo 1935, nonchè l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, sulla data delle prove d'esame;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Venezia nonchè la terna proposta dall'ordine dei medici chirurghi del comune interessato;

Vista la comunicazione del sindaco del comune di Marcon (provincia di Venezia) in cui è riferito sulla deliberazione della giunta comunale a norma della legge 8 marzo 1968, n. 220, circa la segnalazione dell'ostetrica condotta di cui alla lettera *d*) dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista al legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Carotenuto dott. Guido, vice prefetto in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Lombardo dott. Guido, direttore di sezione, in servizio presso la prefettura di Venezia;
Bagnato dott. Carlo, ispettore generale medico, titolare dell'ufficio sanitario di Venezia;
Toschi prof. Paolo, primario ostetrico nell'ospedale civile di Mirano (provincia di Venezia);
Pellizzari prof. Carlo, primario ostetrico negli ospedali civili riuniti di Venezia;
Pedrazzoli Libera, ostetrica condotta abitante a Meolo (provincia di Venezia).

Segretario:

Campolieti Giuseppe, consigliere di 1ª classe in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Venezia.

Le prove di esame avranno luogo in Venezia non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio nonchè all'albo pretorio della prefettura di Venezia e del comune di Marcon (provincia di Venezia).

Venezia, addì 6 maggio 1969

Il medico provinciale: SIGGIA

(4691)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n 2118 del 5 aprile 1968 e n. 3196 del 16 maggio 1968, con i quali venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1967;
Visto il proprio decreto n. 4 del 10 gennaio 1969, con il quale venne costituita la commissione giudicatrice;
Visto il proprio decreto n. 2061 del 18 marzo 1969, relativo all'ammissione dei candidati;
Visti gli atti del concorso ed i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice;
Accertata la regolarità della procedura seguita;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Iascone Efrem	punti	156,820	su 240
2. Cipriani Vincenzo	»	153,228	»
3. Fusillo Antonio	»	151,425	»
4. De Luca Italo	»	150,500	»
5. Di Pierro Candido	»	149,500	»
6. Amicarelli Vincenzo	»	137,640	»
7. Gentile Ugo	»	129,830	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Foggia, addì 19 maggio 1969

Il medico provinciale: LABOMBARDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3532 del 19 maggio 1969 col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al pubblico concorso per titoli ed esami per posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1967, bandito con decreto n. 2118 del 5 aprile 1968 e con decreto n. 3196 del 16 maggio 1968;
Considerato che occorre provvedere alla nomina dei vincitori;
Viste le preferenze indicate dai candidati idonei;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono nominati per un biennio — in via di esperimento — ufficiali sanitari dei comuni a fianco di ciascuno indicato:

1) Iascone Efrem: Candela;
2) Cipriani Vincenzo: Lucera;
3) Fusillo Antonio: Monte Sant'Angelo;
4) De Luca Italo: Consorzio: Casalnuovo M.ro-Casalvecchio di Puglia;
5) Di Pierro Candido: Roseto Valfortore;
6) Amicarelli Vincenzo: Consorzio: Ortanova-Carapelle.

Ai predetti candidati è assegnato il termine di trenta giorni, dalla data del presente decreto, per assumere servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Foggia, addì 19 maggio 1969

Il medico provinciale: LABOMBARDA

(4694)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 9 maggio 1969, n. **14.**

Elezione dei consigli delle amministrazioni straordinarie delle province siciliane.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 10 *maggio* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ripartizione delle circoscrizioni provinciali in collegi

Ai fini dell'elezione dei consiglieri delle amministrazioni straordinarie delle province siciliane, la circoscrizione provinciale è ripartita in due o più collegi aventi dimensione demografica di regola non inferiore ai centomila e non superiore ai centocinquantamila abitanti, calcolati in base ai dati dell'ultimo censimento.

Ad ogni collegio elettorale, composto da uno o più comuni della stessa provincia, contigui fra di loro, cointeressati per servizi economici, finanziari e giudiziari viene assegnato un numero di consiglieri in proporzione alla popolazione residente nella relativa circoscrizione.

A tal fine si divide la cifra della popolazione legale della provincia per il numero dei consiglieri ad essa assegnati a norma dell'art. 132 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge 15 marzo 1963, n. 16.

Ad ogni collegio sono attribuiti tanti seggi di consiglieri quante volte il quoziente è contenuto nella cifra di popolazione legale residente nella circoscrizione collegiale.

I seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti ai collegi elettorali nei quali si siano avuti i maggiori resti.

A nessun comune possono essere assegnati più della metà dei seggi spettanti alla provincia.

Art. 2.

Collegi elettorali

La tabella dei collegi elettorali, il numero di ciascun collegio e il numero dei seggi da attribuire a ciascun collegio, da calcolarsi a norma dell'art. 1, sono stabiliti con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per gli enti locali.

Art. 3.

Sistema elettorale

La elezione dei consiglieri delle amministrazioni straordinarie delle province siciliane si effettua a suffragio diretto mediante scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale, secondo il sistema previsto dal successivo art. 18.

Art. 4.

Espressione del voto

Ogni elettore dispone di un voto di lista. Egli ha la facoltà di attribuire:

due voti di preferenza nei collegi il cui numero di consiglieri da eleggere è fino a dieci;

tre voti di preferenza nei collegi il cui numero di consiglieri da eleggere è superiore a dieci.

Art. 5.

Eleggibilità

Sono eleggibili a consiglieri delle amministrazioni straordinarie delle province siciliane i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia, purchè sappiano leggere e scrivere.

Art. 6.

Cause di incompatibilità

La carica di consigliere provinciale è incompatibile con quella di consigliere comunale.

Non possono far parte contemporaneamente dello stesso consiglio provinciale gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, i coniugi, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

Se la elezione porta nel consiglio alcuni dei congiunti sopra specificati, rimane eletto quello appartenente alla lista che ha conseguito la cifra elettorale più alta e, se trattasi di candidati di una stessa lista, quello che ha riportato la più alta cifra individuale. In tali casi si procede immediatamente alla surroga degli stessi.

Art. 7.

Cause di ineleggibilità

Non sono eleggibili a consiglieri provinciali:

1) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate;

2) i componenti della commissione provinciale di controllo ed i funzionari e impiegati regionali che esercitano il controllo sulla provincia e su quei settori per i quali la provincia applica il decentramento dell'amministrazione regionale o svolge funzioni amministrative delegate dalla Regione;

3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla provincia o da enti, istituti o aziende da essa dipendenti, controllati o sovvenzionati, nonchè gli amministratori di tali enti, istituti e aziende;

4) gli impiegati ed i componenti dei consigli di amministrazione delle istituzioni di assistenza e beneficenza, esistenti nell'ambito della provincia;

5) coloro che hanno il maneggio del denaro della provincia o che non hanno reso ancora il conto;

6) coloro che hanno lite pendente con la provincia;

7) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse della provincia, o società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dalla medesima;

8) gli amministratori della provincia e delle istituzioni di assistenza e beneficenza poste sotto il suo controllo, dichiarati responsabili con decisione definitiva in via amministrativa o in via giudiziaria;

9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la provincia, sono stati legalmente messi in mora;

10) i magistrati di corte d'appello, di tribunale e di pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione;

12) i membri del Parlamento nazionale e dell'Assemblea regionale siciliana;

12) i membri della Giunta provinciale amministrativa, nonchè i funzionari e gli impiegati degli uffici dipendenti della amministrazione centrale dello Stato, limitatamente a quei settori per i quali la provincia assolve a compiti e servizi demandati dallo Stato.

Le ipotesi di ineleggibilità, di cui ai numeri 5) e 6), non si applicano agli amministratori provinciali per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Tuttavia l'amministratore che ricopre la carica di Presidente della giunta provinciale o di assessore provinciale è sospeso fino all'esito del giudizio se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'ente.

Art. 8.

Convocazione dei comizi

Il Presidente della Regione siciliana, di intesa con il presidente della corte di appello competente per territorio, stabilisce, con decreto, la data delle elezioni per ciascuna provincia e la comunica, a mezzo della prefettura, ai sindaci ed ai commissari, i quali ne danno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della consultazione.

Il decreto presidenziale che fissa la data delle elezioni non può essere emanato se non siano decorsi almeno 15 giorni dalla pubblicazione del decreto previsto dall'art. 2.

Qualora per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il Presidente della Regione può disporre il rinvio con proprio decreto da rendersi noto con manifesto da parte dei sindaci o dei commissari della provincia.

Detto rinvio non può superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute.

Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.

Art. 9.

Ufficio circoscrizionale

Presso la pretura del comune capoluogo di collegio si costituisce, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio elettorale circoscrizionale composto da un magistrato che lo presiede, e da due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, nominati dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade il capoluogo di collegio.

Un cancelliere di pretura è designato ad esercitare le funzioni di segretario.

Art. 10.

Ufficio elettorale provinciale

Il tribunale del capoluogo della provincia, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, si costituisce in ufficio elettorale provinciale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nominati dal presidente del tribunale stesso. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario.

Art. 11.

Presentazione delle candidature

Le liste dei candidati, per ogni collegio, devono essere presentate da non meno di cento e non più di duecento elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Tutti i candidati devono essere indicati per cognome, nome, data e luogo di nascita, e gli stessi devono essere contrassegnati con numeri arabi progressivi, ai fini dell'indicazione del voto di preferenza.

Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere.

Nessun candidato può essere compreso in liste portanti contrassegni diversi, nè accettare la candidatura per più di tre collegi, pena la nullità della elezione.

La presentazione della lista deve essere effettuata entro le ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni presso la cancelleria della pretura del comune capoluogo di collegio.

Insieme con la lista dei candidati devono essere presentati un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare; gli atti di accettazione delle candidature; i certificati di iscrizione nelle liste elettorali; la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare la designazione dei rappresentanti di lista e a compiere gli altri atti previsti dalla legge; la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati anche collettivi dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali del collegio.

I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. La firma dei sottoscrittori indicanti nome, cognome, data e luogo di nascita, nonchè il comune nelle cui liste elettorali ciascuno di essi risulta iscritto, deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura o dal sindaco o dal segretario del comune.

La cancelleria della pretura del comune capoluogo di collegio deve rilasciare ricevuta delle liste dei candidati e degli altri atti presentati, attribuendo a ciascuna un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

Art. 12.

Esame delle liste e delle candidature

L'ufficio elettorale circoscrizionale, entro due giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

a) verifica se le liste siano state presentate in termine e risultino sottoscritte dal numero di elettori prescritto, eliminando quelle che non lo siano;

b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza o notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, nonchè quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, che non siano depositati da persona munita di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo, mediante firma autenticata, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione del nuovo contrassegno o della autorizzazione;

c) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione o dei quali non risulta la iscrizione nelle liste elettorali;

d) cancella i nomi dei candidati compresi in altre liste già presentate;

e) riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi.

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alle liste.

L'ufficio circoscrizionale si riunisce l'indomani per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Art. 13.

Comunicazione delle decisioni e stampato del manifesto con le candidature

Le decisioni di cui all'articolo precedente debbono essere immediatamente comunicate al presidente della provincia per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati e per l'invio dello stesso ai sindaci dei comuni interessati perchè provvedano alla affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, entro il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni.

Analoga ed immediata comunicazione deve essere fatta al prefetto per la stampa delle schede di votazione nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine di ammissione, ed al presidente dell'ufficio elettorale provinciale ai fini delle successive operazioni per la proclamazione degli eletti.

Art. 14.

Designazione dei rappresentanti di lista

Con dichiarazione scritta, autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'art. 11 o persone da esse autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione o all'ufficio elettorale provinciale, due rappresentanti della lista: uno effettivo ed uno supplente scegliendoli fra gli elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti è presentato entro il quindicesimo giorno antecedente quello delle elezioni alla cancelleria della pretura, nella cui circoscrizione ha sede la sezione elettorale.

La cancelleria della pretura ne rilascia ricevuta e provvede all'invio delle singole designazioni ai sindaci dei comuni del mandamento perchè le consegnino ai presidenti degli uffici elettorali di sezione insieme con il materiale per il seggio.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio elettorale provinciale è presentato, entro le ore dodici del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria del tribunale del comune capoluogo della provincia la quale ne rilascia ricevuta.

Art. 15.

Poteri e doveri del rappresentante di lista

Il rappresentante di lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Art. 16.

Schede di votazione

Le schede di votazione sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura dell'Assessorato degli enti locali con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle annesse tabelle *A* e *B*.

Art. 17.

Operazioni successive allo scrutinio

Compiuto lo scrutinio, il presidente dell'ufficio di sezione ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

Il verbale, redatto in triplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

Indi il presidente procede alla formazione:

1) del plico contenente le schede corrispondenti ai voti nulli, quelle corrispondenti ai voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, le schede dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

2) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza numero, bollo o firma dello scrutatore;

3) del plico contenente le schede corrispondenti ai voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

I predetti plichi devono recare l'indicazione della sezione il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

I plichi di cui ai numeri 1) e 2) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'ufficio elettorale provinciale.

Il plico di cui al numero 3) deve essere allegato al verbale destinato al deposito presso la prefettura.

Art. 18.

Determinazione delle cifre elettorali (di lista ed individuale), ripartizione dei seggi in sede provinciale e loro distribuzione nei vari collegi.

L'ufficio elettorale provinciale, costituito ai termini dell'art. 10, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere e, ove lo crede, di un numero di esperti non superiore a venti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalle liste aventi il medesimo contrassegno nelle singole sezioni della provincia;

2) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale della cifra elettorale di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla provincia più uno ottenendo così il quoziente elettorale provinciale: nell'effettuare la divisione trascura la eventuale

parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale della stessa lista. I seggi che rimangono non assegnati sono rispettivamente attribuiti alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiore resto ed, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito maggior numero di voti e, a parità di voti, per sorteggio;

3) procede alla distribuzione nei singoli collegi dei seggi così assegnati alle varie liste, seguendo per ciascun collegio la graduatoria dei voti di lista espressi in percentuale.

A tal fine si moltiplica per cento il numero di voti riportati in sede collegiale da ciascuna lista alla quale, in sede provinciale, sono stati assegnati uno o più seggi e il risultato si divide per il totale dei voti conseguiti nell'ambito della circoscrizione collegiale dalle liste ammesse al riparto dei seggi. Quindi si moltiplica tale risultato per il numero dei seggi assegnato al collegio diviso cento. Si procede poi alla assegnazione dei seggi ai vari collegi attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti interi abbia dato l'ultima divisione. Gli eventuali seggi residui verranno attribuiti, a partire dal collegio con popolazione legale più numerosa, seguendo la graduatoria decrescente delle parti centesimali fino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti al collegio. Quindi si passa alla attribuzione degli altri seggi residui a quei collegi che seguono il primo per popolazione fino all'esaurimento dei seggi attribuiti a ciascuna lista in sede provinciale;

4) determina la cifra elettorale individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è costituita dalla cifra elettorale di lista aumentata dai voti di preferenza del candidato;

5) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale prevale il candidato più anziano di età.

Art. 19.

Proclamazione degli eletti

Il presidente dell'ufficio elettorale provinciale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dal n. 5) del precedente articolo, quei candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Art. 20.

Adempimenti dell'ufficio elettorale provinciale

L'ufficio elettorale provinciale si pronuncia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate. Di tutte le operazioni compiute degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunzie di casi di ineleggibilità degli eletti, deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in triplice esemplare, deve essere, seduta stante, firmato in ciascun foglio dal presidente, dai componenti, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

Nei verbali debbono essere indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, seguendo la graduatoria prevista dal n. 5) dell'art. 18. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonchè tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, deve essere inviato dal presidente dell'ufficio alla segreteria dell'amministrazione provinciale, che ne rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale del comune capoluogo di provincia; il terzo esemplare viene trasmesso all'ufficio elettorale della Regione siciliana.

Art. 21.

Comunicazione ai consiglieri eletti, alla segreteria della provincia e alla prefettura

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale provinciale invia attestato ai consiglieri eletti e ne dà immediata notizia alla segreteria della provincia e alla prefettura che, tramite i sindaci, la porta a conoscenza della popolazione con apposito manifesto.

Art. 22.

Consigliere eletto in più collegi

Il consigliere eletto in più collegi deve dichiarare alla segreteria dell'amministrazione provinciale, entro otto giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione della proclamazione, quale collegio prescelga. Mancando l'opzione si intende prescelto il collegio in cui ha ottenuto il maggiore numero di voti di preferenza.

Art. 23.

Spese

Sono a carico della Regione:

a) le spese per il funzionamento dell'ufficio elettorale regionale, ivi comprese quelle per il servizio tecnico ispettivo, per le indagini statistiche, per l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e l'esercizio di macchine, di impianti e di attrezzature;

b) le spese inerenti alla formazione dei collegi elettorali nonchè quelle occorrenti per l'organizzazione generale delle elezioni amministrative, per la manutenzione e la rinnovazione delle urne per la votazione, dei bolli per le sezioni elettorali e dei relativi accessori, per la fornitura delle schede di votazione, delle relative matite copiative, per la fornitura di pubblicazioni e stampati vari riguardanti norme ed istruzioni e che attengono all'organizzazione generale delle elezioni, nonchè le spese per i trasporti e le comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche effettuate nell'interesse della Regione.

Le essenziali prestazioni di lavoro straordinario rese per il periodo strettamente necessario dal personale dell'amministrazione regionale impegnato nella preparazione, organizzazione e svolgimento delle varie operazioni elettorali concernenti le elezioni amministrative e regionali, sono remunerate con il normale compenso per lavoro straordinario. In tal caso non si applica il limite massimo stabilito dall'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1968, n. 28.

Le spese inerenti alla attuazione delle elezioni dei consigli provinciali, ivi compresa quella relativa alla liquidazione delle competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle amministrazioni provinciali.

Art. 24.

Contemporaneità di elezioni

Nel caso di coincidenza delle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e dei consigli provinciali, esse sono indette per il medesimo giorno.

Lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti:

1) il numero degli scrutatori degli uffici elettorali di sezione è aumentato da cinque a sei;

2) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le due schede che devono essere di colore diverso e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente del seggio, il quale le pone nelle rispettive urne.

3) il presidente dell'ufficio di sezione procede alle operazioni di scrutinio dando la precedenza a quella relativa alle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 19 dello stesso giorno di chiusura della votazione;

4) tutte le spese derivanti da adempimenti comuni ad entrambe le elezioni e che, nei casi di sola elezione del consiglio provinciale sarebbero rimaste a carico della stessa amministrazione provinciale, vengono ripartite in parti uguali fra l'amministrazione provinciale ed i singoli comuni.

Art. 25.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ricadenti nell'esercizio in corso, si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 13302 e 13303 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 26.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con le norme previste nella presente legge.

Art. 27.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 maggio 1969

FASINO

MURATORE

TABELLA *B*
(retro della scheda)

TABELLA *A*
(scheda di votazione)

Visto, *il Presidente:* FASINO

(4648)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.